Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. CARMINE"

di Cannobio, Cannero Riviera e Valle Cannobina

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

(ART. 4 COMMA 1 ART. 24/6/98 N.249)

Delibera n.11 del Collegio Docenti 10.10.2024

Delibera n. 26 del Consiglio di Istituto 05.11.2024

La scuola, in collaborazione con la famiglia tende alla formazione e all'educazione dei bambini e dei ragazzi che le sono affidati.

Il regolamento di disciplina si occupa dei comportamenti degli allievi durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola.

Nell'applicazione del regolamento si deve tener conto che compito della scuola è quello non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche quello di portare lo studente al riconoscimento che l'azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole di convivenza civile.

PREMESSA

Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato con

D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, sono richiamati i diritti e i doveri degli studenti e delle istituzioni. I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;
- comportamento corretto, non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;
- rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici;
- osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc..) e delle disposizioni di sicurezza.

Alle singole Istituzioni scolastiche, inoltre, è stato assegnato il compito di stilare un proprio Regolamento di disciplina in cui vengono individuati:

a) le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti;
b) le sanzioni relative;
c) gli organi e le procedure di applicazione delle stesse.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1
L'alunno deve conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto ed altre eventuali norme stabilite dai docenti all'interno di ogni classe.

Art. 2
L'alunno deve mantenere sempre un comportamento corretto e disciplinato nei confronti degli altri compagni, dei docenti e di tutto il personale scolastico. È vietato l'uso di un abbigliamento non consono all'ambiente.

Art. 3
L'alunno deve rispettare i docenti, non reagire scompostamente ai richiami educativi, non mettere le mani addosso ai compagni per nessun motivo, non appropriarsi di oggetti altrui, non disturbare durante le lezioni e non fumare. È proibito reagire con violenza ed esprimersi con un linguaggio incivile.

Art. 4
È severamente proibito portare a scuola materiale poco consono o oggetti di qualsiasi genere che possano nuocere alla incolumità propria ed altrui o causare distrazione. Pena il sequestro degli oggetti stessi.

Art. 5
È fatto assoluto divieto agli alunni di utilizzare i telefoni cellulari a scuola o altri dispositivi, fatta eccezione per i casi in cui tali apparati costituiscano oggetto o strumento per lo svolgimento della lezione.

I cellulari devono essere tenuti spenti per tutto l'orario scolastico.

Art. 6
A scuola è proibito, durante l'ingresso, l'uscita e l'intervallo, correre, spingersi, gettare rifiuti per terra, gridare, fare giochi che possano provocare incidenti o danni a persone e cose.

Art.7
È proibito sostare più del necessario nei servizi igienici e nei corridoi.

Art. 8
Durante il cambio dell'ora gli alunni devono restare nelle rispettive aule e mantenere un comportamento disciplinato.

Art. 9
Gli alunni sono tenuti a rispettare l'edificio, l'arredamento scolastico e il materiale didattico perché la scuola è un bene della comunità. I danni prodotti volontariamente dagli alunni a persone o a cose saranno risarciti dai genitori.

Art. 10
Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

Art. 11
La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

Art. 12
Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 13
Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento, anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dai locali dell'istituzione scolastica e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

Art. 14
Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 15
Il consiglio di classe può offrire agli alunni la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o che possono utilmente costituire una riparazione, quali: operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; collaborazione con il personale ausiliario; riordino della biblioteca e similari. Nel caso di danni gravi al patrimonio scolastico la famiglia ne risponde secondo le norme vigenti.

Art. 16
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni disciplinari ed ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 17
Le sanzioni che non comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono erogate, di norma, dal consiglio di classe e quelle che comportano allontanamento dalla scuola, anche se solo di un giorno, sono disposte dal capo d'istituto dietro proposta del consiglio di classe, previo avviso della componente dei genitori interessati.

Art. 18
Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Sanzioni disciplinari

Art. 19 - Ammonizione verbale e scritta in classe Organi competenti: Docenti

Natura delle mancanze:

- ritardi abituali;
- mancanza ai doveri scolastici - negligenza abituale;
- assenze ingiustificate;
- comportamenti scorretti verso i docenti, gli altri alunni, ed il personale della scuola.

La scuola si adopererà per coinvolgere i genitori degli alunni richiamati, affinché insieme si possa contribuire a ristabilire il clima di collaborazione.

Art. 20 Ammonizione verbale e scritta in classe e convocazione dei genitori
Organi competenti: Docenti e Dirigente

Natura delle mancanze:

- imbrattare muri della scuola, pareti delle aule, dei bagni, dei corridoi etc.;
- usare linguaggio aggressivo, volgare, discriminatorio e comportamenti che arrechino offesa ai docenti, ai compagni, al personale scolastico e alle persone anche esterne presenti nell'istituto; in caso di reiterazione si passa al punto successivo;
- utilizzare in classe, fuori dall'attività didattica, il cellulare, i registratori o altri oggetti che disturbano e/o violano la privacy degli altri alunni e degli operatori scolastici; il cellulare o altri oggetti (come lettore mp3, la macchina fotografica, tablet, notebook, etc.), verranno ritirati e restituiti solo alle famiglie.

Art.21- Allontanamento dalla scuola fino a giorni 15 ed eventuale divieto di partecipazione alle visite guidate

Organo competente: Consiglio di classe - Dirigente Natura delle mancanze

1. Reiterati atteggiamenti comportamentali già sanzionati (3 o più note disciplinari relative alla stessa mancanza);
2. danneggiamento di suppellettili, sussidi, arredi e macchinari in uso nelle aule, nella palestra e nei laboratori. Qualora il danno causato agli arredi, ai sussidi, ai macchinari, alle parti del caseggiato sia di particolare entità, il genitore dell'alunno che ha causato il danno lo risarcirà;
3. fumare nei locali della scuola;
4. offesa e oltraggio al personale della scuola sia nell'ambito della comunità scolastica che fuori di essa;
5. offesa al decoro e alla coscienza civile e morale di tutti i soggetti che, comunque, operano all'interno della scuola stessa;
6. offesa e minacce ai compagni della propria classe e dell'istituto;

7. comportamenti che provocano lesioni fisiche;
8. comportamenti che si configurano come atti di bullismo;
9. uso reiterato in classe, fuori dall'attività didattica, di cellulari, di registratori e/o di altri oggetti che disturbano e/o violano la privacy degli altri alunni e degli operatori scolastici.

La famiglia, informata delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo e, entro giorni 5 dalla comunicazione, potrà produrre ricorso alla Commissione di Garanzia, istituita presso la scuola, la quale deciderà in via definitiva.

Art. 22 - Allontanamento commisurato alla gravità' del fatto o al permanere della situazione di pericolo:

allontanamento oltre i 15 giorni ed eventuale esclusione dallo scrutinio per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato, come da art.4. commi 6 e 9 bis del D.P.R. n 249/1998.

Organo competente: Consiglio d'Istituto.

1. Natura della mancanza:
 - Reiterate mancanze di cui all'art. 21;
 - Situazioni di pericolo per l'incolumità della persona nei casi di recidiva di violenza.
2. Procedura
 - Si applica la procedura prevista dall'art.21, di cui prima, ad opera però del Consiglio di istituto.
3. Impugnazione e ricorsi
 - Avverso alla irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte dei genitori dell'alunno, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione di Garanzia che esprime il proprio parere nel termine di 10 giorni. Contro tale parere è ammesso reclamo entro 10 giorni al Direttore dell'U.S.R. che decide conformemente al parere dell'organo di garanzia regionale.

Art. 23- Allontanamento dalla comunità scolastica ed eventuale esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato

1. Natura della mancanza:
 - Atti di violenza grave, anche di rilevanza penale, che violino la dignità e il rispetto per la persona umana;
 - Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2. Procedura
 Si applica la procedura prevista dall'art. 22, di cui prima, ad opera, però, del Consiglio di istituto.

3.Impugnazione e ricorsi

Avverso alla irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte dei genitori dell'alunno, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione di Garanzia della scuola che esprime il proprio parere nel termine di 10 giorni. Contro tale parere è ammesso reclamo entro 10 giorni al Direttore dell'U.S.R. che decide conformemente al parere dell'organo di garanzia regionale.

Art. 24- Conciliazione

Fino a 72 ore prima della seduta del Consiglio di classe, lo studente può richiedere il rito della conciliazione.

Tale rito può essere richiesto solo la prima volta che l'alunno incorre nella sanzione disciplinare.

Non possono chiederlo gli studenti che ne abbiano già usufruito.

Il rito della conciliazione deve essere richiesto dalla famiglia.

Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un'attività adeguatamente proporzionata.

L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe.

Art. 25 - Organo di garanzia interno alla scuola

A norma del comma 2 dell'art. 5 dello Statuto degli Studenti, come modificato dal DPR n.235/2007, viene istituito di l'Organo di Garanzia

Competenze

L'Organo di Garanzia esamina, entro 6 gg, le impugnazioni e i ricorsi avversi alle sanzioni disciplinari previste della presente integrazione al Regolamento d'Istituto, presentate dai genitori degli alunni entro gg.15 dal ricevimento della comunicazione della sanzione disciplinare.

N.B.: si ritiene opportuno chiarire la differenza tra nota generica e nota disciplinare sul registro elettronico Argo Didup.

- Nota generica: si tratta di un'annotazione che segnala **un evento riguardante uno o più studenti che NON si intende sanzionare a livello disciplinare** (es. lo studente non ha portato il materiale scolastico e si raccomanda più attenzione oppure un'uscita anticipata ecc). Tali note, pertanto, non sono valevoli per una richiesta di convocazione di seduta straordinaria del consiglio di classe per eventuali sanzioni disciplinari
- Nota disciplinare: **si tratta di un provvedimento disciplinare comminato dal docente ad uno o più studenti per sanzionare un comportamento che viola il Regolamento** (vedi art. 29 del Regolamento di Istituto).

Si precisa quanto segue:

1. E' sempre bene evitare di assegnare una nota di classe (selezionando tutti gli studenti della classe), è invece opportuno sanzionare gli studenti coinvolti nell'episodio o nel comportamento scorretto.
2. Le note disciplinari devono essere sempre rese visibili alle famiglie
3. Le note già assegnate non devono essere variate né annullate (da generica a disciplinare o viceversa)
4. Il Regolamento di Istituto non stabilisce un numero minimo di note disciplinari necessarie per la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio di classe, che, da Regolamento, deve essere richiesta dai docenti per il tramite del Coordinatore di classe sulla base di una relazione che esponga gli episodi per i quali si intende sanzionare lo studente o gli studenti.